

(ALL.A)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per l'istituzione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" esclusivamente, per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo.

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi dell'Unione Montana e dei Comuni che la compongono in materia turistica:

per l'informazione turistica e l'organizzazione del prodotto turistico locale, per progetti ed interventi previsti nel bilancio a favore del turismo e dei servizi pubblici locali e della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali.

Al fine di un più razionale impiego delle suddette risorse finanziarie, l'Unione dei Comuni destinerà una quota del gettito derivante dall'imposta di soggiorno all'Unione dei Comuni, che esercita la Gestione Associata "Informazione turistica in rete e promozione" e otto quote ai comuni facenti parte dell'Unione.

Il Piano annuale delle attività turistiche finanziate dall'imposta di soggiorno sarà determinato dall'Unione ai sensi del Piano di Gestione Associata approvato con delibera di consiglio n. 54 del 30 aprile 2014

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 luglio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio dell'Unione dei Comuni fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. alberghi;
 - b. residenze turistiche alberghiere;
 - c. alberghi diffusi;
 - d. campeggi;
 - e. aree di sosta;
 - f. affittacamere imprenditoriali e non;
 - g. bed and breakfast imprenditoriali e non;
 - h. case e appartamenti per vacanze;
 - i. residenze d'epoca;
 - j. locazioni turistiche imprenditoriali e non;
 - k. agriturismo.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati in coloro che pernottano nelle strutture ricettive e non risultano residenti nei Comuni facenti parte dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello.
2. I responsabili degli obblighi tributari sono i soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i relativi versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo d'imposta e sono individuati nei gestori delle strutture ricettive.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.1.
4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on-line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art. 2 del regolamento.

Articolo 4

Misura e ripartizione dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta dell'Unione di Comuni, così come la misura della ripartizione della quota da destinare all'Unione dei Comuni e ai Comuni che la compongono.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

Articolo 5

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore o due genitori per paziente. Per il trattamento in day hospital l'esenzione è valida anche per i giorni precedenti e successivi al ricovero.
 - c) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
 - d) l'accompagnatore e i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica.
 - e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
 - f) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno.

L'imposta prevista è ridotta del 50% per gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate;

Articolo 6 **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. La quota relativa all'imposta deve essere inserita nella ricevuta fiscale come "campo esente IVA". Nel caso di gruppi o famiglie, il gestore della struttura può rilasciare una ricevuta unica.

2. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione ed effettua il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa all'Unione di Comuni, entro sedici giorni (o il giorno successivo qualora il sedicesimo sia festivo) dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria dell'Unione di Comuni;
- c) altra modalità stabilita dall'Unione di Comuni.

3. In caso la somma da versare per il trimestre sia inferiore ai 10,00 €, il gestore della struttura ricettiva ha la facoltà di rinviare il versamento al trimestre successivo. Rimangono obbligatori i termini e le modalità di rendicontazione di cui al precedente comma 2.

Articolo 7 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti circa l'applicazione e l'entità dell'imposta di soggiorno, mediante avvisi multilingue predisposti dall'Unione di Comuni.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente ed entro i primi sedici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, l'imposta riscossa e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione ed il versamento sono effettuati sulla base della modulistica predisposta dall'Unione di Comuni ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte degli organi competenti.

5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 8 **Controllo e accertamento imposta**

1. L'Unione di Comuni, anche avvalendosi dei Comuni facenti parte della stessa, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7

2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato

o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Articolo 9 **Sanzioni amministrative**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. La sanzione viene ridotta al quindici per cento dell'importo non versato nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro i 30 gg successivi la scadenza.

3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3bis . Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo previsto dalla legge regionale n°42 del 23 marzo 2000 e successive modifiche.

Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689

5. L'art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472, e succ. mod. consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente , nei termini previsti, le violazioni connesse sia al pagamento che alla presentazione della dichiarazione trimestrale mediante il "ravvedimento operoso". Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.